

DECRETO RETTORALE N. 9122

Modifiche al “Regolamento concernente il conferimento e la disciplina degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79;
- visto il decreto n. 7027 del 16 dicembre 2020, recante: << Modifiche al “Regolamento concernente il conferimento e la disciplina degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”>>;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell’adunanza del 19 settembre 2022;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 10 ottobre 2022,

DECRETA

Articolo unico

Il “Regolamento concernente il conferimento e la disciplina degli assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” assume la nuova formulazione, di cui all’**allegato** documento, parte integrante del presente decreto.

Milano, 10 ottobre 2022

IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner

Per copia conforme all'originale.
Milano, 18 ottobre 2022

**REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA
DEGLI ASSEgni DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce, nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, le modalità di conferimento e la disciplina degli assegni di ricerca per l'accesso dei giovani studiosi alle attività di ricerca, di seguito denominati assegni, attivati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università o Ateneo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

Tipologie contrattuali

Le tipologie contrattuali previste sono le seguenti:

- a) assegni con copertura finanziaria interamente a carico del bilancio dell'Università;
- b) assegni relativi a progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti.

I contratti di cui al precedente comma, lettera b), possono essere altresì conferiti, senza ricorrere alle procedure di valutazione previste nel presente regolamento, a soggetti che siano già stati selezionati all'interno di apposite procedure competitive di evidenza pubblica indette da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea ovvero da altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali. Il conferimento, proposto dal Consiglio della Facoltà interessata, è deliberato dall'Organo direttivo competente, che verifica la copertura finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Senato accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse e della verifica del soddisfacimento di adeguati criteri di pubblicità del bando e di valutazione dei candidati. L'assegno è conferito con le modalità di cui al successivo articolo 9, primo e secondo comma.

Art. 3

Durata

Gli assegni possono essere banditi per una durata compresa tra uno e tre anni e possono essere rinnovati. Può essere prevista una durata degli assegni inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.

La durata complessiva degli assegni, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa di studio, nel limite massimo della durata legale del corso di dottorato.



Art. 4 **Destinazione assegni**

Annualmente gli Organi accademici e direttivi dell'Università, per quanto di competenza, destinano gli assegni di cui all'articolo 2, lettera a), alle Facoltà.

Gli Organi accademici e direttivi possono altresì destinare gli assegni di cui all'articolo 2, lettera a), alle Alte scuole e ai Centri di Ateneo o ad altre strutture per esigenze collegate ai fini istituzionali.

In sede di formulazione delle proposte di bando di cui al successivo articolo, il Consiglio di Facoltà è tenuto a destinare gli assegni alle strutture che hanno acquisito i fondi necessari per il finanziamento degli assegni di cui all'articolo 2, lettera b).

Art. 5 **Bandi**

Su proposta motivata del Consiglio di Facoltà, o dell'Organo competente delle strutture di cui al secondo comma dell'articolo 4, sentito il Senato accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse, il bando per la valutazione è adottato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il bando deve indicare:

- la tipologia del contratto;
- la durata;
- l'area scientifico-disciplinare e/o i settori scientifico-disciplinari nel cui ambito verrà svolta la ricerca;
- la tematica di ricerca per gli assegni di cui all'articolo 2, lettera a), oppure il programma di ricerca per gli assegni di cui all'articolo 2, lettera b);
- informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti, sui doveri e sul trattamento economico e previdenziale;
- la sede di servizio;
- il Responsabile del procedimento concorsuale;
- esclusivamente per gli assegni previsti all'articolo 2, lettera b), il numero di punti a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati e riservati rispettivamente ai titoli ed al colloquio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8, secondo comma, lettera b).
- che, ai sensi di quanto previsto dal sesto comma, primo alinea, del presente articolo, non sono ammessi a partecipare alla valutazione coloro che hanno già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i sei anni;



- che, ai sensi di quanto previsto dal sesto comma, secondo alinea, del presente articolo, non sono ammessi a partecipare alla valutazione coloro che hanno già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni;
- che, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del presente regolamento, il conferimento del contratto e l'inizio delle attività di ricerca sono subordinati alla verifica che il soggetto non superi il numero di anni di cui ai precedenti due alinea.

Il bando può, inoltre, prevedere:

- che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
- la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta, nonché, per i candidati non in possesso di un titolo di studio - di scuola secondaria superiore o di laurea - conseguito in lingua italiana, la conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
- che una quota degli assegni sia destinata a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia;
- ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca;
- la struttura presso la quale l'assegnista svolgerà la propria attività;
- che il colloquio di cui al successivo articolo 8 sia effettuato per via telematica.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande.

Non possono partecipare al bando coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo.

Non possono inoltre partecipare al bando:

- coloro che hanno già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i sei anni;
- coloro che hanno già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'Università o con gli enti previsti nel primo alinea del successivo comma, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con un dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso di dottorato.

Sono incompatibili con l'assegnazione dei contratti previsti dal presente regolamento le seguenti figure:

- il personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che siano titolari di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad integrare, con comprovati soggiorni all'estero, l'attività di ricerca;
- coloro che sono iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione è disposta con motivato provvedimento del Rettore.

Il bando è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 6

Soggetti destinatari e presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, da parte degli studiosi in possesso del diploma di laurea magistrale, di laurea specialistica o di laurea di cui agli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale n. 509/1999 e di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività prevista dal bando, devono essere inviate al Rettore secondo il termine, non inferiore a trenta giorni, e secondo le modalità previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando.

Alla domanda devono essere allegati:

- il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'eventuale elenco delle pubblicazioni;
- i titoli e le eventuali pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione;
- il progetto relativo alla tematica di ricerca oggetto del bando, esclusivamente per gli assegni di cui all'articolo 2, lettera a).

Art. 7

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata - garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini - dal Rettore con proprio decreto ed è composta da tre membri:

- il docente, designato dal Consiglio della Facoltà interessata o dall'Organo competente delle strutture di cui al secondo comma dell'articolo 4, che svolgerà nei confronti del titolare dell'assegno la funzione di responsabile dell'attività di ricerca;
- due professori di prima o di seconda fascia designati rispettivamente:
 - a) dal Preside della Facoltà interessata;



b) dal Direttore del Dipartimento/Istituto presso il quale l'attività dovrà essere svolta o, nel caso di vincolo di destinazione di cui al terzo comma dell'articolo 4, dal Direttore/Coordinatore della struttura a cui è stato destinato l'assegno.

Nel caso di destinazione degli assegni alle strutture di cui al secondo comma dell'articolo 4, entrambi i professori di prima o di seconda fascia sono designati dal Direttore/Coordinatore della struttura medesima.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione esaminatrice i professori universitari che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel repository istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Il docente responsabile dell'attività di ricerca ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina della Commissione.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 8 **Valutazione dei candidati**

La selezione avviene mediante valutazione dei titoli presentati, integrata da un colloquio.

Per la valutazione dei candidati la Commissione esaminatrice dispone di cento punti di cui:

- a) per gli assegni previsti all'articolo 2, lettera a), sessanta riservati ai titoli e al progetto di ricerca e quaranta riservati al colloquio;
- b) per gli assegni previsti all'articolo 2, lettera b), almeno quaranta riservati ai titoli e i rimanenti riservati al colloquio.

La Commissione esaminatrice nella prima riunione determina i criteri per la valutazione dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e a quanto di seguito riportato. La Commissione potrà altresì prevedere un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio.

In conformità ai criteri predetti la Commissione esaminatrice valuta per ciascun



candidato:

- il *curriculum* scientifico-professionale;
- i titoli e le pubblicazioni presentati e la pertinenza di questi all'area scientifico-disciplinare e/o ai settori scientifico-disciplinari oggetto del bando;
- il progetto relativo alla tematica di ricerca oggetto del bando, esclusivamente per gli assegni di cui all'articolo 2, lettera a).

I candidati sono quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del colloquio concernente l'attività scientifica svolta.

Nei medesimi termini di cui al comma precedente, ai candidati che non hanno raggiunto l'eventuale punteggio minimo richiesto dal bando è data comunicazione di non ammissione al colloquio.

Durante il colloquio è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio, redige una graduatoria. Nel caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale.

I lavori della Commissione esaminatrice devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente art. 7.

Al decreto rettorale di approvazione degli atti è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 9 Conferimento

Ai fini del conferimento dell'assegno, l'Assistente ecclesiastico generale verifica, mediante apposito colloquio, l'adesione del primo candidato secondo l'ordine della graduatoria ai principi ispiratori dell'Università.

L'assegno è conferito dal Rettore mediante stipulazione di apposito contratto.

Il conferimento del contratto e l'inizio delle attività di ricerca sono subordinati alla verifica che il soggetto non abbia già fruito di contratti:

- in qualità di assegnista di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.



240, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i sei anni;

- in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, - con l'Università Cattolica o con altri atenei nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con un dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso di dottorato.

Nel caso di mancata accettazione, l'assegno è conferito ad altro candidato secondo l'ordine della graduatoria, previo colloquio con l'Assistente ecclesiastico generale.

Art. 10

Doveri

I titolari di assegni sono tenuti alla realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso sotto la guida del docente responsabile dell'attività di ricerca.

I titolari di assegni sono inoltre tenuti a rispettare i principi ispiratori dello Statuto dell'Università e del Codice etico dell'Ateneo.

I titolari di assegni:

- non possono stipulare contratti di lavoro subordinato di qualsiasi natura con soggetti terzi;
- possono svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, compatibilmente con la realizzazione del programma di ricerca, sulla base del parere del docente responsabile dell'attività di ricerca, previa autorizzazione:
 - a) del Preside della Facoltà interessata nei casi di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 4;
 - b) del Direttore/Coordinatore della struttura alla quale è stato destinato l'assegno nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 4.

I titolari di assegni dell'area medico-clinica possono svolgere - sulla base del parere del docente responsabile dell'attività di ricerca e previa autorizzazione ai sensi del precedente comma - attività assistenziale, esclusivamente in relazione al programma di ricerca, presso il Policlinico universitario "A. Gemelli" o altre strutture sanitarie convenzionate.

L'assegnista svolge la propria attività presso la struttura di afferenza del docente responsabile dell'attività di ricerca o la struttura eventualmente indicata nel bando, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del docente responsabile dell'attività di ricerca, l'attività può essere svolta presso altre strutture dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca.



Art. 11

Valutazione attività svolta

Entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di attività, o del periodo di attività inferiore contrattualmente previsto, il docente responsabile dell'attività di ricerca presenta al Consiglio di Dipartimento/Istituto presso il quale il titolare dell'assegno sta svolgendo la sua attività o, nel caso di vincolo di destinazione di cui al terzo comma dell'articolo 4, all'Organo competente della struttura a cui è stato destinato l'assegno, una relazione contenente una valutazione dettagliata e motivata sui risultati dell'attività svolta. Nel caso di destinazione degli assegni alle strutture di cui al secondo comma dell'articolo 4, la relazione deve essere presentata dal docente responsabile dell'attività di ricerca all'Organo competente della struttura medesima.

In tale sede, nel caso l'assegno sia in scadenza, il docente responsabile dell'attività di ricerca può proporre l'eventuale rinnovo.

Art. 12

Rinnovo

Entro 30 giorni prima della scadenza dell'assegno, il Consiglio della Facoltà interessata, sulla base della relazione del docente responsabile dell'attività di ricerca e del parere del Consiglio di Dipartimento/Istituto o, nel caso di vincolo di destinazione di cui al terzo comma dell'articolo 4, del parere dell'Organo competente della struttura a cui è stato destinato l'assegno, delibera l'eventuale rinnovo. Nel caso di destinazione degli assegni alle strutture di cui al secondo comma dell'articolo 4, l'eventuale rinnovo è deliberato dal competente Organo della struttura medesima, sulla base della relazione del docente responsabile dell'attività di ricerca.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla verifica che il soggetto:

- non abbia già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca per un periodo che, sommato alla durata del rinnovo, superi complessivamente i sei anni;
- non abbia già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, – con l'Università Cattolica o con altri atenei nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – per un periodo che, sommato alla durata del rinnovo, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con un dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso di dottorato.

Art. 13

Anagrafe pubblicazioni

Tutti i dati e le valutazioni relative ai lavori di ricerca e alle pubblicazioni dei titolari di assegni sono inseriti e costantemente aggiornati in un'apposita banca dati gestita dai



competenti Uffici dell'Università.

Art. 14 **Trattamento economico**

L'importo lordo annuo degli assegni è determinato con delibera dell'Organo direttivo competente, sulla base dell'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale. Tale importo potrà essere determinato in diversa misura nel caso di progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti. Nel caso di assegni di durata inferiore a un anno, l'importo da corrispondere è determinato in proporzione alla durata del contratto.

Gli assegni sono erogati in soluzioni mensili e vengono corrisposti per l'importo prestabilito dedotto il costo dell'adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria, stipulata a cura dell'Università, contro gli infortuni che possono verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Università.

Gli assegni sono esenti da Irpef, a norma delle leggi vigenti, e soggetti, in materia previdenziale, alle norme legislative in vigore.

Art. 15 **Risoluzione del rapporto contrattuale**

L'assegno è revocato e il relativo rapporto contrattuale è risolto anticipatamente con decreto del Rettore, secondo le modalità di cui ai successivi commi:

- nel caso in cui sopravvenga una delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 5;
- in caso di valutazione negativa sull'attività svolta e di mancata osservanza dei doveri di cui all'articolo 10.

Il decreto del Rettore è emanato su delibera del Consiglio di Facoltà assunta, previa contestazione all'interessato, su proposta del docente responsabile dell'attività di ricerca o del Preside e sentito il parere del Consiglio di Dipartimento/Istituto presso il quale l'assegnista svolge l'attività o, nel caso di vincolo di destinazione di cui al terzo comma dell'articolo 4, dell'Organo competente della struttura a cui è stato destinato l'assegno.

Nel caso di destinazione degli assegni alle strutture di cui al secondo comma dell'articolo 4, il decreto del Rettore è emanato su delibera del competente Organo della struttura medesima, assunta, previa contestazione all'interessato, su proposta del docente responsabile dell'attività di ricerca o del Direttore/Coordinatore della struttura stessa.

Art. 16 **Brevettazione**

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei contratti di cui al presente regolamento, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.



Art. 17
Norme finali e transitorie

Ai titolari di assegno possono essere affidate, con il loro consenso, attività di didattica ufficiale frontale e attività di didattica integrativa e di supporto nei corsi di laurea e di laurea magistrale. Tali attività sono affidate dalla Facoltà interessata, sentito il Direttore del Dipartimento/Istituto nel quale l'assegnista svolge la propria attività. Nel caso di destinazione degli assegni alle strutture di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 4, le attività sono affidate dalla Facoltà interessata previo assenso del Direttore/Coordinatore della struttura a cui è stato destinato l'assegno. Le attività didattiche affidate non possono superare:

- a) nel caso di attività di didattica ufficiale frontale il numero di 60 ore annue;
- b) nel caso di attività di didattica integrativa e di supporto il numero di 90 ore annue.

Le prime 30 ore complessivamente attribuite - siano esse di attività di didattica ufficiale frontale e/o di attività di didattica integrativa e di supporto - sono ricomprese nel trattamento economico dell'assegno, mentre le rimanenti sono retribuite.

L'affidamento, con le stesse modalità di cui al comma precedente, da parte della struttura competente, di attività di didattica ufficiale frontale e di attività di didattica integrativa e di supporto nell'ambito di Master, Corsi di perfezionamento e formazione, Scuole di specializzazione e Scuole o corsi di dottorato di ricerca, è retribuito.

Il conferimento dell'assegno non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato e a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

